

COMMISSIONE XI  
**AGRICOLTURA E FORESTE**

16.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1970**

PRESIDENZA DEL PRESIDENE TRUZZI

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Disciplina dell'attività sementiera ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2811) . . . . .	163
PRESIDENTE . . . . .	163, 168
PREARO, <i>Relatore</i> . . . . .	163

**La seduta comincia alle 10,50.**

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'attività sementiera (*Approvato dal Senato*) (2811).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera », già approvato dal Senato nella seduta del 21 ottobre 1970.

Il relatore, onorevole Prearo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PREARO, *Relatore*. La commercializzazione delle sementi, intese queste quale efficace strumento per l'incremento quantitativo

e il miglioramento qualitativo della produzione, costituisce l'ultima delicata e impegnativa fase della produzione sementiera, da cui deve derivare la massima valorizzazione dei prodotti proposti dai costitutori o inventori attraverso il lavoro di miglioramento genetico. L'industria sementiera nel nostro paese vanta una salda tradizione, per merito anche di alcune imprese che hanno dato prestigio a questo settore. Però non possiamo nascondere che, accanto a questi benemeriti, hanno operato e operano numerosi sementieri improvvisati, praticanti un'attività a carattere speculativo privi di sufficienti conoscenze di ordine tecnico. È chiaro che le sementi rappresentano una componente fondamentale del più ampio processo produttivo, e che condizionano la quantità e la qualità delle rese e anche l'entità dei loro costi. Questa attività ha avuto una grandissima importanza sia nel lontano che nel recente passato, specie per il lavoro compiuto da alcuni nostri scienziati. Basterebbe citare l'apporto dato dall'Italia al settore cerealicolo con la creazione di nuove razze di frumento e di granoturco. I dati dimostrano quale sviluppo ha avuto in Italia la produzione media per ettaro sia del frumento sia del granoturco in questi ultimi vent'anni. I costitutori o inventori di varietà sono arrivati a questi prodigi servendosi di alcune leggi della genetica, cioè ricorrendo alla ibridazione, vale a dire alla fecondazione tra individui appartenenti alla stessa specie, per fissare determinati caratteri e renderli ereditari.

La ibridazione artificiale delle piante ha origini lontane. Venne intrapresa fin dall'inizio del XVIII secolo; i pionieri sono inglesi, tedeschi e francesi; ma il frate agostiniano Gregorio Mendel, che visse dal 1822 al 1884, deve essere considerato il fondatore della genetica. Le sue esperienze vennero prese in considerazione solo dopo il 1900, e da allora nacque la genetica mendeliana, con le sue leggi fondamentali: legge della dominazione dei caratteri, legge di disgiunzione dei caratteri, leggi di indipendenza dei caratteri e di fissazione di essi. Fu intorno al 1920 che, si può dire, esplose l'industria sementiera, a seguito della costituzione (delle prodigiose varietà di grano, riso, mais, bietole, ecc., ma anche nella vite, nei fiori, nella zootecnia (bovini, equini e polli), si sono avuti dei veri miracoli, che determinarono un notevole progresso produttivo nelle produzioni agricole, fino ad allora stagnanti a livelli molto modesti.

Con l'intensificarsi del commercio delle sementi ed il moltiplicarsi degli operatori, sorsero le prime legislazioni in materia, con lo scopo sia di garantire i compratori, sia di assicurare il progresso produttivo in agricoltura. Come era logico, il primo requisito stabilito per un buon seme fu quello di un minimo di germinabilità e di purezza. Riguardò la esenzione da corpi e da sementi estranee e poi gradualmente si estese, col progredire della genetica, alla purezza di razza.

I paesi più forti consumatori di sementi (nord Europa, Stati Uniti d'America) sono stati i primi ad emanare leggi per disciplinare i diversi aspetti della produzione e del commercio delle sementi stesse.

Nel nostro paese il primo provvedimento risale al 1925, col regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033. È la legge riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti vegetali. Poi ci sono stati: il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361; la legge 18 giugno 1931, n. 987, che reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli dalle cause nemiche; il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, che approva il regolamento per l'applicazione della precedente legge n. 987; la legge 29 aprile 1938, n. 546, che riguarda l'istituzione del registro delle varietà elette di frumento; il decreto 24 marzo 1948, con cui venne disciplinata la importazione dall'estero e il transito nel territorio nazionale dei vegetali e prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti; il decreto ministeriale 1° luglio 1954 col quale

sono state aggiornate le disposizioni contenute nel precitato decreto 24 marzo 1948; la legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante l'obbligo della colorazione di talune sementi da foraggio provenienti dall'estero.

Il Ministero dell'agricoltura, fin dal 1956, aveva disposto un disegno di legge allo scopo di disciplinare in modo organico il settore. Purtroppo questo progetto è rimasto ancora tale per un insieme di vicende note a molti operatori sementieri. Attualmente è stato ripreso, rielaborato, aggiornato, al fine di poter meglio servire allo scopo, anche in relazione agli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria.

Abbiamo avuto poi il decreto ministeriale 28 ottobre 1963, che reca norme per l'effettuazione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche, genetiche, nonché di stabilità ed omogeneità delle varietà di sementi appartenenti a specie cerealicole, foraggere, orticole, di barbabietole da zucchero e di patate; la circolare n. 4 del 29 gennaio 1964, recante le direttive per la applicazione del decreto ministeriale 28 ottobre 1963; il decreto ministeriale 28 agosto 1964, recante modifiche al precedente decreto; il decreto ministeriale 28 maggio 1965, che prevede la possibilità che, in difetto di domanda, la commissione di cui al precedente decreto, possa disporre direttamente l'effettuazione di accertamenti ai fini di pervenire all'iscrizione di varietà note e diffuse negli appositi registri e prevede, inoltre, l'iscrizione di ufficio di varietà per le quali gli accertamenti sul possesso dei requisiti richiesti risultino già effettuati da istituti sperimentali od universitari; il decreto ministeriale 26 maggio 1968, con il quale il Ministero dell'agricoltura delega l'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, ad effettuare il controllo e la certificazione ufficiale delle sementi dietro domanda degli interessati.

Questo complesso di norme ed altre di minore rilievo che, nel loro insieme, formano l'attuale legislazione italiana sulle sementi, appaiono da tempo non più rispondenti alle esigenze di una moderna agricoltura in quanto non soddisfano le esigenze della produzione e nemmeno quelle del commercio, perché incomplete e qualche volta anche contraddittorie.

Le più gravi lacune, lamentate in modo particolare dagli utilizzatori delle sementi, risiedono nella mancanza di garanzie sul valore genetico delle medesime e nell'assenza di adeguati controlli dei prodotti sementieri da porre in commercio.

Tali carenze si sono manifestate, con maggiore evidenza, in seguito alla istituzione del Mercato comune europeo, in quanto il nostro paese si è trovato a far parte di una Comunità nella quale gli altri cinque Stati membri hanno da tempo istituito una moderna regolamentazione per il particolare settore. Aggiungasi che l'adeguamento della nostra agricoltura alle necessità poste dall'integrazione economica europea e dal conseguente allargamento del mercato esige profonde modificazioni di struttura, l'aggiornamento delle tecniche agricole e la ricerca di mezzi di produzione che consentano il miglioramento qualitativo e quantitativo dei nostri prodotti.

Orbene, non v'è dubbio che le sementi rappresentino uno dei mezzi tecnici fondamentali per la buona riuscita delle coltivazioni in quanto dalla loro qualità dipendono in gran parte il rendimento e la qualificazione dei prodotti che ne derivano.

In questo contesto è evidente come una inadeguata disciplina legislativa crei incertezze e disordini nel settore sementiero, consenta la commercializzazione di prodotti destinati alla riproduzione di scarso valore genetico e biologico con conseguente, inevitabile, deprezzamento dei prodotti stessi e negative ripercussioni economiche e commerciali.

Ne discende l'esigenza di stabilire urgentemente una organica e completa disciplina della delicata e complessa materia, anche perché, per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole e di patate, gli Stati aderenti sono impegnati a darvi attuazione a partire dal 1° luglio 1969.

La legge sulla disciplina dell'attività sementiera conserva, per quanto necessario, talune delle vecchie norme in vigore, recepisce le direttive comunitarie ed introduce nuovi concetti giuridici già consolidati nelle moderne legislazioni di altri paesi.

In sintesi, il disegno di legge in esame stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'attività sementiera, subordinandolo al possesso di apposita licenza; detta le norme concernenti la classificazione delle sementi in categorie e le caratteristiche che ciascuna categoria deve avere; configura la persona del costitutore nonché i diritti e gli obblighi che al medesimo derivano dalla qualifica. Il provvedimento determina infine le sanzioni per le infrazioni alle norme relative all'attività sementiera.

Per quanto riguarda il commercio di esportazione fuori dell'area del Mercato comune, la maggior parte dei paesi terzi richiede che la

relativa certificazione venga effettuata col sistema OCSE (Organisation de coopération et développement économique), cui aderiscono quasi tutti i paesi del mondo, compresa l'Italia.

Si è accennato che, per ora, in base alle direttive approvate ed a quelle che lo saranno presumibilmente entro breve termine, le sementi che vengono sottoposte a disciplina sono quelle elencate nelle direttive stesse, appartenenti cioè ai generi dei cereali, delle foraggere, delle barbabietole, delle patate, delle orticole e delle piante tessili ed oleaginose. Sappiamo anche che il primo requisito, perché le sementi possano essere poste in commercio, è quello di appartenere ad una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà.

Già col decreto 28 ottobre 1963, è stata costituita presso il Ministero dell'agricoltura una commissione nella quale sono anche rappresentati i costitutori di varietà di sementi, cioè gli inventori, per accertare le caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche, genetiche, nonché quelle di stabilità e di omogeneità delle varietà di sementi per le quali è stata chiesta la iscrizione nei registri. A norma del decreto 28 maggio 1965, detta commissione può anche procedere alla iscrizione d'ufficio di varietà i cui requisiti risultino già noti ed acquisiti da istituti universitari o di sperimentazione agraria.

Abbiamo accennato che, secondo le direttive della CEE, il controllo e la certificazione ufficiale delle sementi destinate al commercio sono demandati ai singoli Stati membri i quali li effettuano direttamente, oppure, sotto la loro responsabilità, ne delegano la esecuzione ad enti od organi che non abbiano interessi nella produzione e commercio delle sementi.

In Italia, in attesa che venga emanata la legge per il riassetto del particolare settore, è stato provveduto, con decreto in data 26 maggio 1968, ad incaricare l'Ente nazionale delle sementi elette di Milano della esecuzione dei controlli e della certificazione ufficiale delle sementi indicate nelle direttive approvate in data 14 giugno 1966, nonché di quelle ortive.

In sintesi, le accennate direttive prevedono la istituzione nella Comunità di un sistema unificato di certificazione.

A partire dal 1° luglio 1969, le sementi delle specie considerate nelle direttive comunitarie per poter essere poste in commercio dovranno risultare:

1) iscritte in un registro nazionale delle varietà di sementi;

2) appartenere alle categorie di base o certificate di prima e talora di seconda riproduzione;

3) sottoposte a controlli ufficiali in campo, alla selezione meccanica ed in laboratorio nonché munite di certificazione effettuata dalle autorità di uno degli Stati membri o da enti da essi delegati.

Il disegno di legge in esame è diviso in 13 capitoli. Il primo riguarda l'attività sementiera e il rilascio delle licenze di esercizio: comprende gli articoli 1, 2 e 3; definisce i prodotti sementieri; stabilisce che la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione tecnica presieduta dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale.

Il secondo capitolo riguarda gli obblighi inerenti all'esercizio dell'attività sementiera e comprende gli articoli 4 e 5: stabilisce che i produttori sono tenuti a denunciare all'Istituto conservatore dei registri le varietà, le coltivazioni istituite. L'Istituto conservatore, che ha sede a Roma, sovrintende alle attività di controllo e di certificazione; è sotto la tutela del ministro dell'agricoltura. Indica che i produttori di sementi devono tenere nello stabilimento un registro di carico e scarico, notando cronologicamente le entrate e le uscite di tutte le partite.

Il terzo capitolo - classificazione dei prodotti sementieri - contiene gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10. Viene stabilito che i prodotti sementieri vengono distinti in cinque gruppi: sementi colture erbacee; sementi colture erbacee ortive ornamentali e da fiori; sementi piante arboree; materiale da moltiplicazione tuberi, bulbi, rizomi e simili; miscugli, che si dividono poi in categorie di base (o *élite*), certificata e di commercio.

Le sementi devono essere prodotte dal costituente o inventore od aventi causa, direttamente, secondo norme di selezione, ufficialmente controllate. L'articolo 9 stabilisce che la qualifica costitutiva o inventoria spetta a chi abbia ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'agricoltura.

Capitolo quarto - condizioni per l'immissione in commercio - comprende gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15. L'articolo 11 è di notevole importanza, perché stabilisce le condizioni per la messa in commercio dei prodotti sementieri: partite omogenee, confezionate in involucri chiusi, muniti all'interno e all'esterno di cartellini del produttore con gli

estremi di identificazione (varietà, prezzi, germinabilità, marchio, ecc.). I miscugli, che sono quelli che riguardano tuberi, bulbi e rizomi, devono essere contenuti in sacchetti chiusi, con tutte le indicazioni. Devo dichiarare che i venditori considerano eccessiva la richiesta di segnalare tutti questi elementi sugli involucri. Al Senato è stata apportata una correzione al testo originario nel senso che, in sostituzione dei cartellini, possono essere posti sugli involucri scritte indelebili. Nell'articolo 14 è detto che il regolamento di esecuzione del disegno di legge sarà emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa. In quella sede saranno meglio precisati i requisiti minimi di purezza e di germinabilità delle sementi. L'articolo 15 stabilisce che chi vende non è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni che risultano sugli involucri. Il responsabile, quindi, sarebbe l'industriale o confezionatore o produttore. Ciò è motivo di critica da parte di questi ultimi, perché ritengono di non dover essere responsabili nel caso il rivenditore compia delle manomissioni del prodotto.

Il capitolo quinto - importazione dei prodotti sementieri - contiene gli articoli 16, 17 e 18. I prodotti importati devono avere anche un cartellino della ditta importatrice o rappresentante in Italia, che è responsabile nei confronti dell'acquirente agricoltore, e quindi ha l'obbligo di applicare a detti involucri un proprio cartellino e di tenere registri di carico e scarico.

Il capitolo sesto - registri di varietà - contiene gli articoli 19 e 20. Sono precisate importanti istruzioni circa la iscrizione per ciascuna specie di coltura nei registri per permettere l'identificazione delle varietà. Per tale iscrizione è prevista una commissione ministeriale, composta di dodici persone, tra le quali rappresentanti dei coltivatori, che esaminano e giudicano.

Il capitolo settimo - controlli e certificazioni - contiene gli articoli 21, 22 e 23. L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, viene costituito in ente di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura. Ad esso è affidato il delicato compito del controllo dei prodotti sementieri e di indicare le condizioni per l'immissione in commercio.

Il capitolo ottavo - norme particolari riguardanti prodotti sementieri di taluni generi e specie - contiene gli articoli 24 e 25. Come è detto sopra, l'istituzione dei registri di varietà è obbligatoria e deve avvenire entro sei

mesi dall'approvazione della legge. E ciò secondo le norme del Consiglio della comunità europea, in base alle direttive dei regolamenti nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966, e n. 208 del 30 giugno 1969.

Il capitolo nono - Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri - contiene gli articoli 26, 27 e 28. Prevede la costituzione a Roma di un istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, col compito di sovrintendere alle attività di controllo e di certificazione fatte dall'ENSE, che è ancora un ente privato, sia pure di fiducia. Questo Istituto conservatore dei registri di varietà di prodotti sementieri avrà un comitato tecnico-scientifico con la funzione di consulenza. È composto di dodici rappresentanti di altrettanti istituti sperimentali, compreso quello di silvicoltura. Alcuni ritengono superfluo questo comitato di consulenza, dato che esiste già a Roma un istituto sperimentale della cerealicoltura, il quale, tra l'altro, funzionerà per tre anni, in attesa che si costituisca detta commissione.

Il capitolo decimo - istituti e laboratori per le analisi di prodotti sementieri - contiene l'articolo 29. È riservato al regolamento di esecuzione di questo disegno, di legge indicare gli istituti ai quali verranno affidate le analisi.

Il capitolo undicesimo - vigilanze e sanzioni - contiene gli articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge è affidata: 1) al Ministero dell'agricoltura, cioè al servizio repressioni frodi, agli osservatori fitopatologici e anche agli ispettori agrari; 2) al Ministero degli interni, cioè al NAS - carabinieri - polizia portuale; 3) al Ministero delle finanze, cioè alle guardie di finanza. Le sanzioni sono: da 100.000 a un milione, per esercizio senza licenza; da 100.000 a 300.000 se si detiene sementi in ambienti diversi da quelli stabiliti nell'articolo 13; da 100.000 a un milione per chi non tiene i registri di carico e scarico; da 100.000 a un milione per chi non rispetta le norme delle indicazioni sui cartellini; da 20.000 a 100.000 se la semente non ha i requisiti denunciati dal produttore; ritiro della licenza in caso di recidiva.

Il capitolo dodicesimo contiene le disposizioni finali e transitorie (articoli dal 36 al 44).

Gli attuali conduttori di stabilimenti entro tre mesi dall'entrata in vigore della nuova legge devono presentare domanda alla Camera di commercio. Piccoli quantitativi di sementi destinate ad istituti scientifici potranno entrare in circolazione col solo permesso del

Ministero dell'agricoltura. Viene fissato il divieto di commercializzazione di prodotti sementieri di bietole, cereali, foraggere, piante oleaginose e da fiore, non appartenenti alle specie elencate agli allegati 1 e 2 del disegno di legge. È abrogata la legge del 1961 che disciplina la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero. Per rendere comprensibile il disegno di legge viene unito un allegato che spiega il significato dei termini tecnici.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400 milioni da destinarsi alla creazione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri. A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 45, lettera a), del « piano verde ». La spesa ordinaria è prevista nella somma di lire 100 milioni annuali da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura.

Concludendo, posso dire che il provvedimento riveste notevole importanza per dare al settore una disciplina giuridica adeguata alle esigenze di una moderna agricoltura. È la conclusione di una lunga e tormentata vicenda sulla necessità di portare un po' d'ordine nel nostro settore sementiero, vicenda vissuta e sofferta da tecnici, produttori e operatori del settore, e che ha alimentato per molti anni vivaci dibattiti, senza giungere ad una soluzione. Nel frattempo, però, sono fiorite e si sono affermate lodevoli iniziative di privati inventori e di enti, che hanno portato alla costituzione di varietà talvolta contestate o addirittura poste sotto inchiesta dagli organi ufficiali, ma che tuttavia non hanno evitato la larga diffusione, incontrando il favore dei produttori e alimentando un mercato attivo anche con paesi stranieri. Comunque l'esigenza di stabilire una organica disciplina è resa inderogabile dagli impegni assunti dal nostro paese in sede comunitaria, in merito alla commercializzazione delle sementi, perché fin dal 1° luglio 1969 avrebbero dovuto entrare in vigore le direttive emanate dalla Comunità europea per le seguenti sementi: cerealicole, foraggere, barbabietole, patate da seme e sementi di specie oleaginose e da fibre.

Con questo disegno di legge viene soddisfatta una sentita esigenza di ordine, di disciplina e di chiarezza normative in un settore per molti aspetti legislativamente trascurato e confuso. Il complesso delle norme fornisce alle autorità preposte al settore e agli stessi operatori sementieri validi strumenti per dare

---

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1970

---

maggior prestigio a questa attività che nel nostro paese avrà certamente ampi sviluppi.

Ricordo infine che la Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Prearo per la sua così ampia e documentata relazione.

Propongo alla Commissione la nomina di un Comitato ristretto incaricato di approfondire la materia e di avere incontri non formali con rappresentanti delle varie categorie interessate all'attività sementiera. Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Mi riservo di nominare i membri di tale Comitato. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO